



STATUTO

“The Historical Diving Society Italia”

Viale IV Novembre, 86/A
48023 Marina di Ravenna (RA)
Tel 0544.531013 - 335.5432810
Fax 0544.500148

hdsitalia@racine.ra.it - www.hdsitalia.it

Associazione fondata in Ravenna il 29 aprile 1994
Statuto modificato con Assemblee del 28.12.97, del 26.12.98 e del 27.12.00

DENOMINAZIONE - SEDE -SCOPO

Art 1 È costituita l'associazione, senza fini di lucro,

**“The Historical Diving Society, Italia”
(La Società dell’Immersione Storica, Italia)**

Art. 2 Essa ha sede nel Comune di Ravenna.

Art. 3 L'Associazione ha lo scopo di:

- 1 - Associare persone, Società, Enti, Organizzazioni, che abbiano interesse nella ricerca e nella diffusione della storia della immersione nei suoi vari aspetti:
commerciale, navale, militare, sperimentale, scientifica e sportiva.
- 2 - Identificare, recuperare, conservare, proteggere e mantenere oggetti, manufatti, attrezzature, archivi, relativi alla storia della immersione.
- 3 - Curare l'emissione di appropriate pubblicazioni. Organizzare regolari convegni e manifestazioni pubblici che abbiano per oggetto l'attività storica subacquea.
- 4 - Promuovere la conoscenza della storia della subacquea nella consapevolezza che la stessa è una parte importante e significativa dello sforzo tecnologico compiuto dai nostri avi, e che si compie tuttora, sulla strada del sapere umano.

L'Associazione può quindi compiere tutto quanto necessario ed utile a favorire il raggiungimento dello scopo sociale, mentre i soci, allo stesso scopo, si impegnano ognuno nell'ambito delle proprie competenze, disponibilità e mezzi.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4 Il patrimonio è costituito:

- 1 - dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.
- 2 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- 3 - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- 4 - dalle quote sociali.
- 5 - dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni alle stesse.
- 6 - da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 5 L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di Direttivo predispose il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo per il successivo esercizio. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Associazione, nè all'atto del suo scioglimento.

SOCI

Art. 6 I soci si distinguono in:

- 1 - soci fondatori: coloro che hanno costituito l'Associazione.
- 2 - soci garanti: tre soci fondatori che, all'interno del Consiglio Direttivo, garantiscono con la loro presenza ed operato lo sviluppo della Associazione sulla base dello scopo sociale e delle indicazioni dell'Assemblea. A garanzia di una futura e sempre corretta gestione della Associazione detti soci garanti fanno parte, in forma permanente, del Consiglio Direttivo, quali membri di diritto. In caso di impossibilità di uno di detti tre soci, subentrerà un altro socio fondatore
- 3 - soci onorari: le persone fisiche, Società, Enti, Associazioni, nominati come tali dal Consiglio Direttivo.
- 4 - soci ordinari: le persone fisiche, Società, Enti, Associazioni, che desiderano sostenere con la loro adesione e partecipazione l'attività della Associazione.
- 5 - soci sostenitori: coloro che come i soci ordinari desiderano sostenere l'attività della Associazione ma che versano la quota annuale di “socio sostenitore”.

Art. 7 Sono soci le persone fisiche, le Società, le Associazioni, gli Enti la cui domanda di ammissione è accettata dal Consiglio Direttivo e che versano, all'atto della domanda di ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio stesso. Le quote allegate alle domande pervenute dal 1 ottobre al 31 dicembre sono considerate valide anche per l'anno successivo.

I soci che non versano la quota sociale annuale entro il termine del 31 dicembre saranno considerati dimissionari.

- Art. 8 Salvo quanto previsto al secondo comma, tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri: di frequentare i circoli sociali, alla tessera sociale, di essere informati sull'attività e sulle iniziative sociali e di partecipare alle stesse. In Assemblea solo i soci maggiorenni e con sei mesi di anzianità rispetto alla data di svolgimento dell'Assemblea hanno diritto di voto. È espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- Art. 9 La qualità di socio si perde: per decesso, per dimissioni e per morosità o indegnità. La indegnità è sancita dalla Assemblea dei soci.
- Art.10 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 7 ad un massimo di 9 membri, inclusi i soci garanti, a seconda delle necessità legate allo sviluppo dell'Associazione, eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, con il primo dei non eletti, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
- Art. 11 Il Consiglio nomina, tra i suoi componenti, un Presidente, un Vicepresidente, ed un Segretario. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
- Art. 12 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I Revisori dei Conti devono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo a cui possono partecipare con diritto di parola ma non di voto. Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione. Il Consigliere che per ingiustificato motivo non partecipa ad almeno il 50% delle riunioni annuali (365 giorni) decade.
- Art. 13 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso provvede pure: alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione in Assemblea; alla nomina dei dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione; compila il regolamento per il funzionamento della Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea, e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
- Art. 14 Il Presidente, in sua assenza il Vicepresidente: rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

- Art.15 I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'Assemblea deve essere convocata anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 C.C. e dai Revisori dei Conti. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.
- Art 16 L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulle nomine del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto.
- Art. 17 Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Ogni socio maggiorenne, e con sei mesi di anzianità rispetto alla data di svolgimento dell'Assemblea, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro socio. Un socio può avere una sola delega.
- Art. 18 L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza dal vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Spetta al presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige, su apposito libro, il processo verbale firmato dal presidente e dal segretario della Assemblea ed, eventualmente, dagli scrutatori.

Art. 19 L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C..

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 20 La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti ogni tre anni, dall'Assemblea dei soci. I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione ai bilanci annuali, possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

SCIoglimento

Art. 21 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine al patrimonio che deve essere devoluto ad altra Associazione o per fini di pubblica utilità, dopo avere sentito l'organo di controllo di cui alla legge 26.12.96-art. 3-comma 190.

CONTROVERSIE

Art. 22 Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di Arbitri. Ogni parte in causa nominerà il suo Arbitro e gli Arbitri, così nominati, ne nomineranno un altro quale presidente del Collegio Arbitrale.

Gli arbitri giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, entro 90 giorni dalla loro nomina.

Art. 23 Per tutto quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento al Codice Civile.

Ravenna 27 dicembre 2000